




COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

I.U.C. – TARI

Tassa Sui Rifiuti

INDICE

art. 1 – Oggetto del presente regolamento

art. 2 – Disciplina generale del tributo

art. 3 – Obbligazione tributaria e cessazione

art. 4 – Superficie di riferimento – Esclusioni – Riduzioni

art. 5 – Agevolazioni per l'avvio al recupero

art. 6 – Tassazione utenze industriali

art. 7 – Calcolo e determinazione della tariffa

art. 8 – Classificazione delle utenze domestiche

art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche

art. 10 – Limiti quantitativi Rifiuti Speciali

art. 11 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente

art. 12 – Tributo giornaliero di smaltimento

art. 13 – Versamenti

art. 14 – Tributo provinciale

– art. 1 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e dal Regolamento Generale delle Entrate.

– art. 2 –

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Caivano nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, di cui al presente comma, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati e loro pertinenze.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

– art. 3 –

Obbligazione tributaria e cessazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

– art. 4 –

Superficie di riferimento – Esclusioni - Riduzioni

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. I principi stabiliti dal presente comma operano fino all'attivazione delle procedure di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) centrali termiche e locali, riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le superfici adibite ad attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, sia che dette parti siano ubicate in aree scoperte sia in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili o utenze acqua o Enel o comunque che si trovino in obiettive condizioni di inutilizzabilità intesa come indisponibilità immediata all'uso del bene;
 - e) fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ente.

In ogni caso, le circostanze di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

6. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
7. Per le **utenze commerciali, artigianali e professionali**, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali

e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi per lo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

8. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile di cui al comma 7 si applica una percentuale di **riduzione del 35%** rispetto alla intera superficie in cui l'attività viene svolta. Siffatta detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla stessa, nella domanda originaria di variazione o integrativa, la prevista documentazione, dalla quale emerga l'osservanza della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
9. Per le utenze non domestiche è istituita la riduzione per il **compostaggio dei rifiuti organici per residui costituiti** da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino nella misura percentuale del 5% della parte variabile.
10. La riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 5%, della parte variabile, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio corredata da idonea documentazione dimostrante la dotazione dell'attrezzatura necessaria (compostiera). Questa istanza ha validità annuale e deve essere inoltrata annualmente confermando il permanere dei requisiti e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio.
11. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e TARSU degli anni precedenti.

– art. 5 –

Agevolazioni per l'avvio al recupero

1. Il tributo non è dovuto fino ad un massimo del 40 % della quota variabile in relazione ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra i quantitativi di rifiuti assimilati avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato, nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo, in relazione alla superficie assoggettabile a tributo, purché il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo rappresenti almeno il 25% dei rifiuti producibili secondo il coefficiente kd.

Percentuale rifiuti avviata al riciclo	Riduzione spettante
DAL 25% AL 50%	20%
DAL 50,1% AL 75%	30%
DAL 75,1% AL 100%	40%

2. per poter usufruire della predetta riduzione il contribuente deve inviare apposita istanza corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del vigente art. 47 del d.p.r. n° 445/2000 in cui si riportano le quantità di rifiuti avviate al riciclo distinte per codice CER;

b) copia contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010);

c) copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il contratto di cui al precedente punto b), sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. N° 205/2010;

d) formulario rilasciato al contribuente, dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto b), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER ed il recupero degli stessi effettuato;

e) copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge n. 70/1995 e s.m.i., per l'anno di riferimento. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.

f) copia fotostatica della carta d'identità del richiedente (Legale rappresentante).

- art. 6 -

Tassazione Utenze Industriali

1. Nella determinazione della superficie utile, ai fini della tassazione delle utenze industriali classificate in categoria 20 in base al presente regolamento ed all'allegato "A", si considerano le seguenti superfici:

- locali o aree scoperte ove si svolge il ciclo produttivo e/o attività ad esso connesse e/o complementari, sulle quali si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani riportati nell'elenco allegato "B" al presente Regolamento;
- locali destinati ad attività di ufficio;
- mense aziendali;
- sale di attesa;
- locali o aree destinate a servizi per il personale;
- locali ricreativi;
- locali o aree di mero deposito/stoccaggio di materie prime e/o di prodotti finiti;
- alloggi di servizio per custodi e portieri.

2. Sono invece escluse dalla tassazione le aree o i locali che per la loro particolare destinazione producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, direttamente i produttori.
3. In ogni caso la superficie tassabile non potrà essere inferiore al **10%** della superficie dell'intero insediamento produttivo, comprensiva, quindi, dei locali e aree esclusi di cui all'art 4 comma 6 lett. a) del vigente regolamento e delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali tossici o nocivi alla salute.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche».
5. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile dei magazzini destinati alle materie prime e/o merci dove vi è presenza di persone fisiche si applica una percentuale di riduzione dell' 80% rispetto alla intera superficie dello stesso magazzino.
6. Per poter usufruire delle riduzioni in parola, il contribuente dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della TARI e TARSU degli anni precedenti.

Calcolo e determinazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al comma 4 individua altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione necessaria per l'adozione degli atti di cui al presente articolo.

Classificazione delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile), ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Mentre la tariffa del tributo per le pertinenze (collegate ad abitazione principale) è commisurata solo alla superficie (per la quota fissa).

2. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le utenze abitative tenute a disposizione dei residenti nel territorio comunale (abitazioni oltre quella di residenza), per le persone iscritte all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) ed in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n.1 unità (parte fissa e variabile), se a disposizione di persona fisica che a quell'indirizzo non abbia abitazione principale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche iscrivibili nella categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta), se l'utilizzatore è iscritto nei ruoli Tari/Tarsu con nessuna utenza non domestica.
5. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in strutture sanitarie assistenziali o istituti sanitari in genere, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.
7. L'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" è applicata la riduzione in misura percentuale del 33,33%.

– art. 9 –

Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche, compresi quelli con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999 di cui all'allegato "A".
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza di tali

informazioni, o in caso di contraddittorietà, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applica la categoria con maggiore produzione di rifiuti, come da Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

– art. 10 –

Limiti quantitativi Rifiuti Speciali

1. I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $\text{kg}/\text{mq} \cdot \text{anno}$) individuato nella delibera di approvazione delle tariffe e del piano finanziario per l'anno di riferimento.
2. I rifiuti che superano i limiti quantitativi di assimilazione stabiliti dalla disciplina sopra richiamata, sono da intendersi non assimilati a tutti gli effetti di legge esclusivamente per la parte di essi che eccede tali limiti.

– art. 11 –

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio Tributi competente, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
6. Nel caso in cui l'utente trasferisca il proprio domicilio in altro locale del territorio comunale, l'ufficio Anagrafe del Comune effettuerà il cambio di domicilio a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'Ufficio Tributi per i tributi di competenza, parimenti sarà fatto per la immigrazione. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.
7. Nel caso in cui l'utente modifichi la destinazione d'uso dei locali, l'Ufficio Tecnico del Comune, effettuerà il cambio di destinazione d'uso a condizione che l'utente si sia autodenunciato all'ufficio Tributi, per i tributi di competenza. Il Comune si riserva qualsiasi accertamento di natura cartacea o fatto direttamente in loco a mezzo propri incaricati.
8. Il rilascio di Autorizzazioni Comunali o l'inizio attività ai sensi del D.Lgs n. 114/98 è subordinata alla autodenuncia da presentarsi all'Ufficio Tributi.

- art. 12 -

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Il tributo giornaliero di cui al presente articolo è gestito dal concessionario a cui viene affidato il servizio di accertamento e riscossione della Tosap- Imposta Pubblicità- Diritti Affissione;
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al concessionario del servizio.

– art. 13 –

Versamenti

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi moduli di pagamento contenenti l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Nella deliberazione comunale di approvazione delle tariffe si stabiliranno il numero delle rate nonché le relative scadenze della TARI.
2. La TARI è versata al Comune mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 comma 688 Legge 147/2013).
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate, il Comune o il soggetto al quale risulta affidato il servizio di riscossione e/o accertamento, procederà alla notifica anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e con l'avvertimento che, in

caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di accertamento, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

– art. 14 –

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Allegato “ A”

Categorie Utente non domestiche

- 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05 - Stabilimenti balneari
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante
- 09 - Case di cura e riposo
- 10 – Ospedali
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 - Banche ed istituti di credito
- 13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticceria
- 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 - Ipermercati di generi misti
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- 30 - Discoteche, night club

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- cartucce, toner e stampanti;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, pneumatici;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- accessori per l'informatica;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett.g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

- rifiuti ingombranti;

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;

- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

- pannolini pediatrici e i pannoloni;

- contenitori e sacche delle urine;


- rifiuti verdi;

- farmaci scaduti e pile esauste.



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

I.U.C. – TASI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Casi particolari
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Decorrenza del tributo
- Art. 9 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Riduzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Attività di controllo
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20– Contenzioso
- Art. 21– Riscossione coattiva
- Art. 22 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Norme di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Caivano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caivano per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caivano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
3. Sono pertanto escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponenti e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, prive di autonoma identificazione catastale.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree scoperte con aventi autonomo identificativo catastale, ivi comprese le aree edificabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, percentuale del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6

Casi particolari

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

Art. 7
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9
Tributo a carico dell'occupante

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte del 90 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

Art. 10
Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.
4. I servizi indivisibili individuati in via prioritaria sono:
 - a. Illuminazione pubblica;
 - b. Manutenzione illuminazione pubblica;
 - c. Manutenzione del verde pubblico.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

Art. 12

Riduzioni

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 14

Denunce

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 15 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze;

- 1° rata al 16 giugno
- 2° rata al 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caivano, corrispondente a B371, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 16 **Compensazioni**

1. Per le compensazioni si fa espresso rinvio all'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Art. 17 **Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

Art. 18 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 20 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune di Caivano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 22
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 23
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI), e quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate.



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO

I.U.C. - IMU

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 6 – Definizione di fabbricati e aree
- Art. 7 – Determinazione della base imponibile
- Art. 8 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 9 – Soggetto attivo
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 13 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 14 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Contenzioso
- Art. 20 – Riscossione coattiva

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa all'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Caivano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché le norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caivano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto della IUC - IMU è pertanto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 5

Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della I.U.C.-IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 6

Definizione di fabbricati ed aree

1. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 7

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011 e s.m.i, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.

5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 8

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7;

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 7, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.

4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

5. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

6. Nel caso di fabbricati in Cat F la base imponibile si calcola come segue:

- a) per le unità in categoria F/2 "unità collabenti" (cioè unità non utilizzate che siano diroccate, in disuso, ruderi, non suscettibili a fornire reddito):trattandosi di aree già originariamente occupate dalle unità collabenti, il loro valore imponibile è determinato dall'area di sedime;
- b) nei casi di fabbricati in corso di costruzione, Cat. F/3 o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato;
- c) Per le unità in categoria F/4 "unità in corso di definizione": la base imponibile si calcola considerando come area fabbricabile l'area di sedime e/o di costruzione del fabbricato moltiplicata per il numero di piani;
- d) per le unità in categoria F/5 "unità lastrici solari": non sono assoggettate all'imposta fino alla data di inizio lavori anche abusivi o eventualmente alla data di rilascio della concessione edilizia.

Art. 9

Soggetto attivo

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.

2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 3, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 10
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11
Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 12
Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 11, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

7. La dichiarazione sostitutiva, sarà trasmessa all'UTC per la verifica della veridicità del contenuto della stessa.

8. In ogni caso ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste nel presente articolo il soggetto passivo deve presentare al Protocollo Generale dell'Ente per l'ufficio tributi la relativa dichiarazione IMU.

Art. 13

Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

2. L'abitazione principale soggetta alla IUC - IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, in categoria A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Sono assimilate all'abitazione principali le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per tale equiparazione i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione IMU;

4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione IMU, a pena di decadenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:

– *aliquota specifica per abitazione principale*, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;

– *detrazione d'imposta*, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se

l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

7. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 14

Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono applicabili alla IUC-IMU le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.

2. Non deve essere versata l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

3. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

4. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono esenti dall'imposta.

5. è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nella categorie catastali A1/A8/A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9; il comodante è tenuto a indicare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti anche in capo al comodatario e deve registrare il contratto di comodato entro 60 gg. dalla sottoscrizione.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caivano, corrispondente a B371.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 17 Compensazioni

1. Per le compensazioni si fa espresso rinvio all'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Art. 18 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 12,00.

Art. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni, che disciplina il processo tributario. Per le sole controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso, da proporre entro il medesimo termine e con le stesse modalità, produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza di novanta giorni dalla data di notifica, decorsi i quali il contribuente può entro trenta giorni costituirsi in giudizio depositando il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva con delibera di Consiglio Comunale può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, oppure essere effettuata direttamente dal Comune di Caivano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011 e s.m.i.; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le

disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo e dal Regolamento Generale delle Entrate.

ALLEGATI

TABELLA 1 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	75	135

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2016 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

	per l'anno 2016 = 1,01;
per l'anno 2015 = 1,01;	per l'anno 2014 = 1,01;
per l'anno 2013 = 1,02;	per l'anno 2012 = 1,04;
per l'anno 2011 = 1,07;	per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;	per l'anno 2008 = 1,14;
per l'anno 2007 = 1,18;	per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1,25;	per l'anno 2004 = 1,32;
per l'anno 2003 = 1,37;	per l'anno 2002 = 1,42;
per l'anno 2001 = 1,45;	per l'anno 2000 = 1,50
per l'anno 1999 = 1,52;	per l'anno 1998 = 1,54;
per l'anno 1997 = 1,58;	per l'anno 1996 = 1,63;
per l'anno 1995 = 1,68;	per l'anno 1994 = 1,73;
per l'anno 1993 = 1,77;	per l'anno 1992 = 1,79;
per l'anno 1991 = 1,82;	per l'anno 1990 = 1,91;
per l'anno 1989 = 1,99;	per l'anno 1988 = 2,08;
per l'anno 1987 = 2,25;	per l'anno 1986 = 2,43;
per l'anno 1985 = 2,60;	per l'anno 1984 = 2,77;
per l'anno 1983 = 2,95;	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12



ORIGINALE

COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTI IUC - IMU TASI TARI ANNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, ore **19:00** presso Auditorium - Caivano Arte, previo recapito di appositi avvisi spediti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta straordinaria** ed in **1^ convocazione** con l'intervento dei Sigg.ri:

MONOPOLI Simone - Sindaco	P		<i>P (Presente) A (Assente)</i>		
<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
PONTICELLI GAETANO	P		RICCIO GENNARO	P	
MELLONE GIUSEPPE	P		MARINIELLO ANTONIO	P	
FUSCO TERESA	P		MARZANO ANGELO	P	
FREZZA LORENZO	P		SIRICO LUIGI		A
CASTELLI ALFONSO	P		PAOLELLA MARIA		A
BUONFIGLIO VINCENZA	P		DE LUCIA ANTONIO		A
PELUSO CARMINE	P		ARIEMMA PIERINA		A
MARINIELLO FABIO	P		ANGELINO ANTONIO		A
FALCO DOMENICO	P		PINTO ENZO		A
FUSCO MARIA	P		EMIONE FRANCESCO		A
PADRICELLI LUIGI		A	DEL GAUDIO RAFFAELE	P	
PERROTTA CARMINA MARIA FEDERICA	P		ALIBRICO GIOVANBATTISTA	P	

Consiglieri Assegnati n. 24 + **Sindaco**

Presenti n.16 + **Sindaco** Assenti n. 8

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio **Avv. Raffaele Del Gaudio**

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Di Maio.**

Si riportano di seguito i pareri, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi sulla proposta di delibera in oggetto

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Caivano, 27/04/2016

Il Responsabile del Settore

3° SETTORE - RAGIONERIA CONTABILITA'

E TRIBUTI

(Dott. Gennaro Sirico)

Per quanto concerne la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio interessato esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Caivano, 27/04/2016

Il Responsabile Ragioneria e Finanze

(Dott. Gennaro Sirico)

Il Presidente, introduce il 2° argomento all'o.d.g. aggiuntivo, che a seguito dell'inversione diventa 5°: **“Approvazione modifiche regolamenti IUC – IMU TASI TARI anno 2016”** e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di dare per letto il Regolamento I.U.C. – IMU:

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi;

Successivamente, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, i singoli articoli relativi al Regolamento I.U.C. – IMU:

art. 1 – Istituzione dell'imposta

art. 2 – Oggetto del regolamento

art. 3 – Soggetto passivo

art. 4 – Oggetto d'imposta

art. 5 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo “D”

art. 6 – Definizione di fabbricati e aree

art. 7 – Determinazione della base imponibile

art. 8 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

art. 9 – Soggetto attivo

art. 10 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

art. 12 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

art. 13 – Abitazione principale e pertinenze

art. 14 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

art. 15 – Denunce

art. 16 – Versamenti

art. 17 – Compensazioni

art. 18 – Rimborsi

art. 19 – Contenzioso

art. 20 – Riscossione coattiva

art. 21 – Norme di rinvio

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi.

Terminata la votazione articolo per articolo, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del regolamento nella sua interezza.

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Il Presidente, mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di dare per letto il Regolamento I.U.C. – TASI;

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Successivamente, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, i singoli articoli relativi al Regolamento I.U.C. – TASI:

art. 1 – Istituzione dell'imposta

art. 2 – Oggetto del regolamento

art. 3 – Soggetto attivo

art. 4 – Oggetto d'imposta

art. 5 – Soggetto passivo

art. 6 – Casi particolari

art. 7 – Base imponibile

art. 8 – Decorrenza del tributo

art. 9 – Tributo a carico dell'occupante

art. 10 – Determinazione delle aliquote

art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

art. 12 – Riduzioni

art. 14 – Denunce

art. 15 – Versamenti

art. 16 – Compensazioni

art. 17 – Attività di controllo

art. 18 – Sanzioni

- art. 19 – Rimborsi
- art. 20 – Contenzioso
- art. 21 – Riscossione coattiva
- art. 22 – Arrotondamenti
- art. 23 – Norme di rinvio

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Terminata la votazione articolo per articolo, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del regolamento nella sua interezza.

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Il Presidente, mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di dare per letto il Regolamento I.U.C. – TARI Tassa sui rifiuti.

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Successivamente, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, i singoli articoli relativi al Regolamento I.U.C. – TARI Tassa sui rifiuti:

- art. 1 – Oggetto del presente regolamento
- art. 2 – Disciplina generale del tributo
- art. 3 – Obbligazione tributaria e cessazione
- art. 4 – Superficie di riferimento – Esclusioni – Riduzioni
- art. 5 – Agevolazioni per l'avvio al recupero
- art. 6 – Tassazione utenze industriali
- art. 7 – Calcolo e determinazione della tariffa
- art. 8 – Classificazione delle utenze domestiche
- art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 10 – Limiti quantitativi Rifiuti Speciali
- art. 11 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti e dell'Ente
- art. 12 – Tributo giornaliero di smaltimento
- art. 13 – Versamenti
- art. 14 – Tributo provinciale

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

Terminata la votazione articolo per articolo, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del regolamento nella sua interezza.

La votazione riporta il seguente esito: Unanimità di voti legalmente espressi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Servizi Finanziari dott. Gennaro Sirico, che di seguito integralmente si trascrive: *“RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione,

VISTO il decreto del ministero dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU dall' art. 1 L. 208/15;

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

***RITENUTO** che l'approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'imposta unica comunale (IUC);*

VISTA la deliberazione di C.S. del 09/09/2014 n. 47, con cui il Comune ha provveduto ad approvare i Regolamenti Imu e Tasi per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di C.S. del 23/09/2014 n. 52, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il Regolamento Tari per l'anno 2014;

Visto il parere dei Revisori dei Conti pervenuto al prot. gen. n. 8651 del 27/04/2016- allegato alla presente proposta - che esprime il proprio consenso all'approvazione, ritenendo opportuno che vengano applicate adeguate modifiche;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- di adeguare i regolamenti proposti all'attenzione del Consiglio Comunale, alle proposte di modifiche espresse nel parere dei revisori dei conti pervenuto al prot. gen. n. 8651 del 27/04/2016 verbale n. 27 del 26 aprile 2016

- di approvare le modifiche ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- di dare atto che i Regolamenti allegati al presente atto sostituiscono i precedenti Regolamenti e avranno efficacia dal 01/01/2016;

- di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

*Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Gennaro Sirico*

Dato atto è stato pubblicato l'avviso di depositato dei predetti Regolamenti presso il Settore di appartenenza, con decorrenza 19 aprile 2016;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il verbale dei Revisori dei Conti n. 27 del 26 aprile 2016;

Sentiti gli interventi riportati nel documento sub A), formato dalla ditta incaricata della registrazione integrale di ciascuna seduta consiliare e che quale documento storico dell'andamento dei lavori consiliari, resta separato rispetto alla delibera e non ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi, nelle votazioni sopra richiamate,

DELIBERA

- di adeguare i regolamenti proposti all'attenzione del Consiglio Comunale, alle proposte di modifiche espresse nel parere dei revisori dei conti pervenuto al prot. gen. n. 8651 del 27/04/2016 verbale n. 27 del 26 aprile 2016

- di approvare le modifiche ai regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali per l'anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

- di dare atto che i Regolamenti allegati al presente atto sostituiscono i precedenti Regolamenti e avranno efficacia dal 01/01/2016;
- di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Alle **ore 21,44** dopo l'approvazione dell'argomento in oggetto, si allontana il Segretario Generale dott.ssa Raffaella Di Maio e assume le funzioni di verbalizzante il Vice Segretario dott. Bigio Fusco.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Raffaele Del Gaudio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Raffaella Di Maio

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno **16/05/2016** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il 16/05/2016

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:


- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva il giorno : _____
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco

PROF. 8652

27/4/2016



Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 10/2016

Al Responsabile Ufficio di Ragioneria

Al Ill.mo Signor Sindaco

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale


All'Assessore ai Tributi

Oggetto: *"Modifica Regolamenti IUC-IMU TASI TARI Anno 2016 rif. Proposta di deliberazione al Consiglio n. 28 del 18/04/2016"*

In allegato si trasmette il verbale n. 27 del 26/04/2016.

L'occasione è gradita per porgere a nome del Collegio distinti saluti

Il Presidente
rag. Antonio De Martino



Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 27 del 26 aprile 2016

Oggetto: "Modifiche regolamenti IUC – IMU TASI TARI anno 2016. Rif. Proposta di Deliberazione al Consiglio n. 28 del 18/04/2016."

L'anno 2016 il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 10:45, su regolare convocazione del Presidente del Collegio, si sono riuniti i Revisori dei Conti del Comune di Caivano (Na) presso lo studio del componente Dr Michele Vasco sito in Nola (Na) alla Via V. La Rocca 74, presenti:

De Martino rag. Antonio
Atorino rag. Emilio
Vasco dott. Michele

PREMESSO CHE:


- in data 21/04/2016, il Collegio, ritirava richiesta parere per approvazione Regolamenti tributi anno 2016 prot. 8396 del Responsabile settore Ragioneria e Finanze con allegati i seguenti regolamenti:
 - o Regolamento IUC – TASI;
 - o Regolamento IUC – TARI;
 - o Regolamento IUC – IMU;
- in data 23/04/2016 il Collegio si riuniva per il merito e redigeva regolare verbale riportante il numero 26 del 23/04/2016;
- in data 23/04/2016 il componente rag. E. Atorino, per vie brevi, contattava il Responsabile del settore Ragioneria segnalando che non era stata consegnata la sua proposta e contestualmente lo invitava a far pervenire al Collegio tale documento;
- in data 26/04/2016 il Presidente del Collegio riceveva per posta elettronica la proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale n. 28 del 18.04.2016;
- la proposta di deliberazione innanzi citata riporta il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Responsabile in data 22.04.2016;
- i visti di cui all'articolo 49 del D.Lgs 267/2000 non sono stati apposti con firma autografa ma, avendo questo Collegio ricevuto la medesima a mezzo posta elettronica con estensione del Comune (@comune.caivano.na.it) vengono considerati validi e sottoscritti.

VISTO:

- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità adottato dall'Ente;
- l'art. 49 del TUEL;
- il D.L. 201/2011;
- la Legge 208 del 28.12.2015;

RILEVATO:

- che la richiesta di parere riguarda il regolamento IUC, la nuova imposta comunale istituita con decorrenza 1.1.2014 ai sensi dei commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). L'Imposta Unica Comunale (IUC) ha quali presupposti impositivi il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali ed è articolata in:
 - o IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali;
 - o TASI (Tassa Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali;
 - o TARI (Tassa Rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.



Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

Il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe (TARI);
2. la classificazione delle categorie di attività omogenee (TARI);
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie (TARI);
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (TARI e TASI);
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (TARI);
6. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (TASI).

Il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità componente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il comma 692 indica che il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ex articolo 52 del d.lgs. 446/97, i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;


L'articolo 27, comma 8°, della legge n. 448/2001 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO ANCORA:

- che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli, e precisamente:
 - **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma




Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);

- **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
- **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- **TASI Immobili Merce** - art. 1, comma 14, lettera c): viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
- **TASI altre abitazioni in caso di locazione** (la norma è chiara e quindi la riportiamo così com'è): «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».
- **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato:** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
- **Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo** introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.



Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti


ESAMINATI

- Regolamento IUC – TASI;
- Regolamento IUC – TARI;
- Regolamento IUC – IMU;

RISCONTRATO CHE:

- dalla verifica dei singoli regolamenti consegnati si evidenzia:
 - relativamente al Regolamento IUC – IMU:
 - Vengono indicati come esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del DL 201/2011 che invece recita: [...] L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.
 - All'articolo 9 viene riportata la dicitura [...] *l'imposta è liquidata Dal Comune di Caivano*, che risulta essere in contraddizione di quanto indicato nel successivo articolo 17 *l'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo*;
 - All'articolo 14, quando si parla di agevolazioni per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, le indicazioni fornite non sembrano del tutto coerenti con la disciplina dettata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che recita. [...] *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - L'articolo 17 intitolato *"Compensazioni"* risulta essere non coerente con il contenuto dello stesso;
 - L'articolo 18, nei commi 3, 4, 5 e 6 indicante l'istituzione di un Fondo per incentivo del personale, presumibilmente facendo riferimento a quanto disciplinato in materia di ICI. Infatti l'articolo 3, comma 57, della Legge 662/1996 aveva stabilito che una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili poteva essere destinata al potenziamento degli uffici tributari dei comuni. Gli enti, con propria norma, potevano quindi destinare una quota del gettito Ici al potenziamento degli uffici sia in termini di risorse strumentali che di risorse umane. Il successivo articolo 59 del Dlgs 446/1997, alla lettera p) del comma 1, prevedeva che, per le finalità di potenziamento degli uffici tributari, potevano essere altresì attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, mediante apposita norma da inserirsi nel regolamento dell'imposta comunale sugli immobili. Tali compensi trovavano una specifica disciplina contrattuale nel Ccnl datato 01/04/1999 ove, all'articolo 15, comma 1, lettera k), si stabiliva che concorrevano ad incrementare il fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività quelle somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale,

Deleg
[Signature]




Comune di Caivano

Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

da utilizzarsi per incentivare le specifiche attività e prestazioni. L'introduzione dell'imposta municipale propria (Imu) in luogo dell'Ici avvenuta dal 2012 (articolo 13 DL 201/2011), sancì la scomparsa degli incentivi anzidetti. Ciò come risulta dal mancato richiamo, nella disciplina della nuova imposta, alla facoltà prevista in precedenza nell'imposta comunale sugli immobili dall'articolo 59 del Dlgs 446/97. Seppure nell'Imu sia applicabile la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/97 (articolo 14, comma 6, Dlgs 23/2011), in mancanza di un'espressa autorizzazione legislativa, il regolamento comunale del tributo non potrebbe introdurre forme di incentivazione per i dipendenti. Pena la violazione del principio della "onnicomprendività" della retribuzione dei dipendenti pubblici, desumibile dagli articoli 2, comma 3, articolo 24, comma 3 e articolo 45, comma 2, del Dlgs 165/2001. Quanto sopra è stato confermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 22/2013, ove si ribadisce che il comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti per gli accertamenti Imu in favore del personale dipendente, poiché nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio, salvo che la legge non preveda specifici compensi, derogando al principio appena richiamato. Principio valido anche per altri tributi, come ad esempio la TASI/TARI, per la quale non è previsto dalle norme di legge alcuno specifico incentivo per i dipendenti (Corte conti Lombardia, Sezione regionale controllo, deliberazione n. 577/2011).

- Nel corpo del regolamento non viene rilevato alcun riferimento alle agevolazioni per gli immobili locati a canone concordato prevista dall'articolo unico comma 53 della Legge di Stabilità 2016, nessun riferimento alle agevolazioni previste per le cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari; nessun riferimento alla esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione delle rendite catastali del gruppo D ed E di cui al comma 21 della Legge di Stabilità 2016;
 - Nel corpo del Regolamento non viene menzionato alcun riferimento al Regolamento generale delle entrate che, a parere del Collegio, dovrebbe rappresentare quello di rango superiore.
- relativamente al Regolamento IUC – TASI:
- L'articolo 16 intitolato "Compensazioni" risulta essere non coerente con il contenuto dello stesso;
 - L'articolo 17, nei commi 3, 4, 5 e 6 indicante l'istituzione di un Fondo per incentivo del personale, presumibilmente facendo riferimento a quanto disciplinato in materia di ICI. Per tale punto si richiama quanto già evidenziato in materia di IMU;
 - All'articolo 18, comma 4, si fa riferimento ad un questionario di cui al comma 3 ma non riportato nel relativo comma; inoltre, al comma 6, viene riportata l'indicazione di un importo minimo comprensivo di sanzioni ed interessi di € 12,00 per non procedere con l'emissione dell'atto di accertamento, incoerente con quanto disciplinato in materia di versamento minimo (€ 12,00 solo di imposta) e di quanto indicato nel regolamento generale delle entrate (articolo 10, comma 4 [...] *il limite degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento relativi all'applicazione dei tributi, ovvero degli eventuali verbali*



Comune di Caivano
Provincia di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

di accertamento che vengano elaborati nella fase del controllo dei versamenti eseguiti, è fissato in € 20,00);

- Anche in questo caso, nel corpo del Regolamento non viene menzionato alcun riferimento al Regolamento generale delle entrate che, a parere del Collegio, dovrebbe rappresentare quello di rango superiore.
 - Manca l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- relativamente al Regolamento IUC – TARI:
- Nel corpo del Regolamento non viene menzionato alcun riferimento al Regolamento generale delle entrate che, a parere del Collegio, dovrebbe rappresentare quello di rango superiore.

Si Riscontra inoltre:

- che sulla copertina del Regolamento IUC-TARI viene riportata la dicitura "Approvato con Delibera di C.S. n. 52 del 23/09/2014;
- che sulla copertina del Regolamento IUC-IMU viene riportata la dicitura "Allegato alla Delibera di C.S. n. 47 del 09/09/2014;

Per tutto quanto sopra

IL COLLEGIO

A conclusione della lettura dei regolamenti (IUC-IMU; IUC-TASI; IUC-TARI) esprime il proprio consenso all'approvazione in quanto si appalesa la volontà di adozione di nuovi regolamenti alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore, nazionale, in materia di tributi locali.

Invita il Responsabile, proponente, qualora ritenga valide le osservazioni di questo Collegio riportate nei riscontri, ad applicare, ove lo ritenga opportuno, le adeguate modifiche, che a parere di questo Collegio sarebbero doverose.

Il Collegio all'unanimità ritiene di poter ritenere conclusa la riunione, del ché viene redatto il presente verbale, approvato, letto e sottoscritto in Nola (Na) alle ore 13:40 del ventisei aprile 2016.

Il Presidente

rag. Antonio De Martino

Il Componente

rag. Emilio Atorino

Il Componente

dott. Michele Vasco